



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 18 novembre 2014

OS. DIR. 41
Prov. N. 3586
Prot. n. 2014
Anno 2014 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 37
Allegati:

Oggetto: Art 6 DL 132\14 conv. con mod. L. 162\14. "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". Gestione amministrativa. Disposizioni.

L'art. 6, Il co., del DL 132\14 conv. con mod. L. 162\14 prevede che:

- in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3, Ilco., L. 104\92) o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica. Qualora non ravvisi irregolarità rilascia il nulla osta che deve essere comunicato agli avvocati per gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla normativa.
- in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione.
 - a. Qualora l'accordo risponde all'interesse dei figli viene autorizzato. Entro dieci giorni, l'avvocato della parte è obbligato¹ a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo unitamente alle certificazioni previste dall'art 5 DL cit..
 - b. Qualora l'accordo non risponde all'interesse dei figli, lo stesso, entro cinque giorni, deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale.

Ciò posto, di seguito vengono dettagliate le disposizioni in merito alla gestione amministrativa della procedura:


1. L'avvocato deposita esemplare dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita nella segreteria affari civili (segreteria amministrativa e di direzione II piano stanza 2.11) ed indica in nota a parte l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni.
2. Il personale della segreteria:
 - appone il timbro di cd. depositato con identificazione del depositante,
 - rilascia, se richiesta, attestazione di avvenuto deposito, previa corresponsione dei pertinenti diritti di cancelleria;
 - iscrive nel fascicolo " convenzioni di negoziazione" di cui al punto 15.8 del titolare di Proteus (protocollo informatico) ed associa il documento, evidenziando nell'oggetto i cognomi delle parti e la natura dell'atto;

¹ Art. 6, IV co., : " All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo,)) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

- sottopone tempestivamente l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita al Procuratore della Repubblica (o suo delegato\ sostituto);
- protocolla e associa in Proteus il provvedimento del Procuratore della Repubblica,
- comunica tempestivamente a mezzo pec all'avvocato (avvocati) il provvedimento del Procuratore della Repubblica (nulla osta, autorizzazione o provvedimento di trasmissione al Tribunale);
- restituisce gli atti all'avvocato che sottoscrive per ricevuta (che a sua volta scansiona e associa al protocollo);
- trasmette in Tribunale, entro cinque giorni dall'emissione, il provvedimento relativo alla non rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, unitamente agli atti relativi.

Si comunichi al personale amministrativo, ai magistrati della Procura della Repubblica, al Tribunale di Modena anche per la pubblicazione sul sito, al COA per la massima diffusione tra gli iscritti.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Visto. Modena 18 novembre 2014
Il Procuratore della Repubblica
dott. Vito Zincani

